# In esenzione da bollo ai sensi dell'art. 25 allegato B, D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e s.m.. **AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE** VIA DEL MASO SMALZ, 3 - 38122 TRENTO - C.F. 80016510226 OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DI ORTO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TRENTO IN LOCALITA' "BRUSADI" E "PRA' DE MALGA" CC MEANO (TN) - LOTTO n. X (Ex art. 45 della Legge 3 maggio 1982, n. 203) In esecuzione della deliberazione della Commissione amministratrice dell'Azienda forestale Trento-Sopramonte n. XX del giorno 22/10/2025 e della determina del Direttore n. XX del XX/XX/2025, tra: - l'Azienda forestale Trento - Sopramonte, di seguito denominata anche Azienda forestale, con sede in Trento in via del Maso Smalz, 3, partita IVA 00835990227, codice fiscale 80016510226, rappresentata dal Direttore dott. Maurizio Fraizingher, nato a decident de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya de la companya de la comp la carica in Trento presso la sede dell'Azienda forestale, la quale gestisce il patrimonio agro-silvo-pastorale del Comune di Trento e dell'A.S.U.C. di Sopramonte, e - il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il XX/XX/XXXX, residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ , C.F. \_\_\_\_, parte affittuaria, le parti stipulano il seguente contratto di concessione: Art. 1 L'Azienda forestale affitta a \_\_\_\_\_\_ il terreno corrispondente alla porzione della p.f. \_\_\_\_\_ in CC Meano (orto), ubicato in località Prà de Malga di Vigo Meano (TN), della superficie complessiva di metri quadrati

, evidenziati nell'allegato A, per le porzioni effettivamente concesse	
in uso corrispondenti al <b>lotto n. XX</b> , documento che costituisce parte	
integrante ed essenziale del presente contratto, del quale la parte affittuaria	
garantisce la piena disponibilità per la coltivazione.	
L'area come sopra identificata è affittata dall'Azienda forestale	
esclusivamente per l'uso a orto.	
Art. 2	
La durata del contratto viene di comune accordo fissata con inizio dalla data	
di sottoscrizione del presente contratto e termina il giorno 31 dicembre 2031,	
data per la quale la parte affittuaria si impegna a restituire il lotto libero da	
persone e da cose, alla piena disponibilità della parte concedente.	
Art. 3	
E' esplicitamente esclusa la possibilità che il presente atto venga a rinnovarsi	
in via tacita.	
Art. 4	
Il canone di affitto annuale per il periodo indicato al punto n. 2 è convenuto in	
Euro,00 (/00), che la parte affittuaria si impegna a versare con le	
seguenti modalità:	
Euro,00 entro il 31 aprile di ciascun anno di validità del presente atto	
(2026, 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031).	
Il canone di cui al presente articolo potrà essere eventualmente rideterminato	
annualmente da parte dell'Azienda forestale a decorrere dal secondo anno di	
concessione, nella misura del 100% della variazione dell'indice ISTAT dei	
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice F.O.I. calcolato	
al netto dei consumi di tabacchi). L'aggiornamento annuo diverrà operante	

senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il mese	
di gennaio di ciascuna annata contrattuale.	
I versamenti dovranno essere effettuati tramite pagamento di bollettino	
PagoPA che verrà trasmesso a cura dell'ufficio Ragioneria dell'Azienda	
forestale entro il termine previsto per il pagamento annuale.	
Art. 5	
E' fatto divieto alla parte affittuaria di cedere, delegare, subaffittare a terzi, in	
tutto o in parte, il terreno concesso in uso.	
Art. 6	
Alla parte affittuaria è fatto esplicito divieto di effettuare miglioramenti fondiari	
o modifiche dei terreni concessi in uso, senza il preventivo consenso scritto	
dell'Azienda forestale. È fatto inoltre divieto di posizionare manufatti	
(serbatoi, sedie, panchine, tavoli, punti fuoco, gazebi ecc) o di depositare	
materiali (terra, letame, legna in tronchi o spaccata, ecc).	
Al termine della concessione l'Azienda forestale avrà in ogni caso il diritto di	
pretendere il ripristino, a spese della parte affittuaria e degli eredi legittimi o	
testamentari, o di ritenere le nuove opere senza riconoscere alcun	
compenso.	
Art. 7	
L'Azienda forestale si riserva di revocare il contratto in qualsiasi momento,	
con decorrenza immediata, in caso di cambio di destinazione d'uso dei	
terreni, per i motivi di cui ai precedenti artt. 4, 5 e 6, e per ogni altro motivo	
dal quale avessero da originarsi danni al patrimonio comunale e/o	
all'ambiente naturale.	
Il contratto potrà inoltre essere revocato in qualsiasi momento per motivi di	
3	

pubblico interesse.	
Art. 8	
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l'efficacia,	
l'applicazione, l'esecuzione e l'interpretazione del presente atto, così per ogni	
vertenza, sarà competente il Foro di Trento.	
Art. 9	
Per quanto non esposto nel presente atto, le parti faranno riferimento a	
quanto stabilito dalla Legge n. 203 del 3 maggio 1982 ed alle norme del	
codice civile in quanto applicabili.	
Art. 10	
Con la sottoscrizione del presente atto ambo le parti autorizzano	
reciprocamente il trattamento dei loro dati personali ai sensi degli articoli 13 e	
14 del Regolamento UE 2016/679, di cui sono state rese edotte con	
opportuna informativa	
Art. 11	
Le spese relative al presente atto sono a carico della parte affittuaria.	
Art. 12	
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 –	
Parte 1^ - della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e s.m.	
Letto, approvato e sottoscritto.	
Trento, lì	
L'AZIENDA FORESTALE L'AFFITTUARIO	
dott. Maurizio Fraizingher	
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti, di	
$oldsymbol{1}$	

comune accordo, dichiarano di approvare specificatamente gli articoli n. 1, 2,	
3, 4, 5, 6 e 7.	
Letto, firmato e sottoscritto	
L'AZIENDA FORESTALE L'AFFITTUARIO	
dott. Maurizio Fraizingher	
dott. Madrizio i Taizingrioi	
5	